



REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 16-09-2022

Il presente Regolamento costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto in vigore. Esso costituisce attuazione dello Statuto stesso, ma, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità riportate nello Statuto Nazionale e in quello della sez. di Caluso e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS

Art. 3 – Associati

Con riferimento all'art. 5 dello Statuto:

1. Associati sono tutti coloro, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività e le finalità.
2. Gli Associati, attraverso la sottoscrizione della domanda di ammissione, accettano implicitamente lo Statuto in vigore e quanto previsto dal presente Regolamento, in ogni loro parte e ad ogni effetto.
3. Gli Associati riconoscono e accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni eventuale controversia.
4. Sono Associati Fondatori coloro che hanno dato vita alla Associazione, risultando quindi iscritti nel registro nel primo anno di attività dell'Associazione, e sono attualmente iscritti.



Sede di Caluso (TO)

5. Gli Associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno dieci Associati; per i Soci Onorari la quota associativa non è dovuta.
6. Associati Docenti sono coloro che prestano la loro attività di corsi o laboratori in modo gratuito e continuativo.

Art. 4 –Tesseramento

1. Il tesseramento di ogni Associato si effettua con il versamento della quota associativa annuale ed ha decorrenza a partire dalla data del versamento della stessa.
2. La durata del tesseramento è pari ad un Anno Accademico ed è rinnovabile di anno in anno.
3. Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, siano essi fondatori, onorari, ordinari, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione (conferenze, corsi, laboratori, gite, uscite didattiche, Unitre itinerante), godono della copertura assicurativa sia per R.C. che per infortuni, inoltre hanno diritto di voto attivo e passivo all'Assemblea Generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5.2 dello Statuto.
4. La quota associativa annuale è proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea degli Associati.
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato, ma vengono considerati "dormienti". Tre anni di mancato pagamento della quota comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre presentare una nuova domanda scritta.
6. La quota annuale non è trasmissibile né rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
7. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il Vice Presidente
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere



Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri: Presidente, Vicepresidente, Direttore dei corsi, Segretario, Tesoriere e sei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o posta elettronica, oppure con avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle aule dei corsi con un preavviso di almeno sette giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica.
3. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la collaborazione di Associato Unitre.
4. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di un Vice Direttore scelto all'interno del Consiglio.
5. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se la presenza dei consiglieri è pari ad almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. In caso di dimissioni o comunque di indisponibilità da parte di un consigliere prima della scadenza del triennio, subentrerà in consiglio il primo candidato escluso nell'ultima votazione

Art.7 – Elezione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo in scadenza fissa il giorno e l'orario di svolgimento delle elezioni, dandone comunicazione a tutti gli Associati con ogni mezzo atto a garantire la più ampia informazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, come previsto dall'art. 8 dello Statuto.
2. Le cariche sociali sono stabilite nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 8 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita la Commissione elettorale formata da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra gli Associati, con compiti di:
 - a) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b) predisporre le modalità per le operazioni elettorali;
 - c) verificare sugli elenchi i nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo
 - d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e) procedere alle operazioni di spoglio delle schede
 - f) verbalizzare le operazioni di consultazione subito dopo la chiusura dei seggi
 - g) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti



2. Della Commissione elettorale non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo né i candidati.

Art. 9 – Norme Didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni organizzative il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo e/o minimo di partecipanti.
3. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento di una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività.

Art. 10 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o semplici collaboratori esterni.
2. I Docenti che prestano la loro attività in modo gratuito, stabile e continuativo, saranno iscritti gratuitamente come Associati; per essi è previsto il rimborso delle spese (documentate o autocertificate), nei limiti stabiliti dalla legge (max 20 €/giorno e 150 €/mese), e la copertura assicurativa.

Art.11 - Autonomia delle Sedi

1. Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi diverse.

Art.12 – Libri sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro dei verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libro dei verbali riunioni del Consiglio Direttivo;

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS

Sede di Caluso (TO)

2. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
Gli Associati che intendano esaminare i libri sociali, devono fare richiesta al Presidente secondo le modalità previste nel presente Regolamento (Art 4).